

COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE
DI NIBIONNO**

INDICE :

Art. 1 - Oggetto

Art . 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Forme di gestione

Art. 6 - Soggetti terzi affidatari e criteri di scelta

Art. 7 – Affidamento diretto in gestione di impianti senza rilevanza economica

Art. 8 – Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante procedura pubblica di selezione, o con gara informale

Art. 9 – Avviso pubblico di selezione

Art. 10 – Criteri di selezione del contraente

Art. 11 – Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento

Art. 12 – Modalità di affidamento

Art. 13 - Contenuti del contratto di servizio

Art. 14 – Verbale di consegna e stato di consistenza

Art. 15 – Tutela dei dati

Art. 16 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003") e della L.R. 14 dicembre 2006, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali), le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà, anche superficiaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. Per "Amministrazione", il Comune di Nibionno;
- b. Per "Impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà, anche superficiaria, comunale sia in diretta gestione che in gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
- c. Per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d. Per "forme di utilizzo" e "forme di gestione", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e. Per "affidamento in gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- f. Per "concessione in uso", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g. Per "tariffe", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- h. Per impianti "senza rilevanza economica" quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- i. Per impianti "di rilevanza economica" quelli che sono atti a produrre utili.

ARTICOLO 3 FINALITA'

Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva. E' alle seguenti finalità specifiche, che si considera di rilevante interesse pubblico:

- a) Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) Dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) Realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi,

secondo una prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero”;

- d) Ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell’Amministrazione.

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza.

La Giunta Comunale, sentito l’Assessore allo sport, su proposta del Responsabile di area competente, definisce periodicamente le tariffe da applicare per ogni tipologia di sport esercitato e il limite massimo delle tariffe ed i criteri di rivalutazione delle stesse, da applicare negli impianti affidati in gestione a terzi.

ARTICOLO 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione dei seguenti impianti sportivi esistenti di proprietà del Comune di Nibionno:

TIPO DI IMPIANTO	CLASSIFICAZIONE
Centro sportivo comunale di Via Kennedy	Con rilevanza economica
Campo di calcio e relative pertinenze in loc. Gaggio	Privo di rilevanza economica
Palestra di Via Conciliazione	Privo di rilevanza economica

L’elenco di cui sopra si intende aggiornato al 15/04/2009. Sarà compito della Giunta Comunale aggiornare lo stesso qualora vengano realizzati nuovi impianti. Il presente regolamento si applica anche agli impianti sportivi di futura realizzazione.

Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all’attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili anche per l’attività sportiva della collettività.

ARTICOLO 5 FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi possono essere gestiti:

- a) Direttamente dall’Amministrazione, in economia;
- b) Mediante affidamento in gestione, **in via preferenziale**, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
- c) Mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale.

L’Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte del soggetto individuato come gestore.

ARTICOLO 6 SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA

Il Comune di Nibionno, qualora non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, ne affida la gestione, **in via preferenziale**, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi, i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118), deve avvenire **mediante procedura ad evidenza pubblica**.

ARTICOLO 7 AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

L'Amministrazione può affidare direttamente la gestione di impianti senza rilevanza economica a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel medesimo territorio, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

- a) Che si tratti di impianti sportivi senza rilevanza economica le cui caratteristiche e dimensioni consentano lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedano una gestione facile e con costi esigui;
- b) Che sia garantita la massima fruibilità possibile all'impianto in termini di uso pubblico da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;
- c) Che sia garantita la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
- d) Che sia garantita l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;
- e) Che sia garantita la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

ARTICOLO 8 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, O CON GARA INFORMALE

L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 6 quando debba procedere all'affidamento in gestione di impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale che richiedano la realizzazione di eventuali lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori da parte dell'affidatario stesso, che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio.

La selezione è realizzata, di norma, con procedura pubblica di selezione, mediante avviso pubblico idoneo a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere effettuata anche con gara informale alla quale devono essere invitate almeno tre

società/associazioni individuate dall'art. 6, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e/o delle persone anziane nelle attività sportive.

ARTICOLO 9 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

L'avviso contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l'eventuale obbligo di realizzazione di lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, oltre che allo schema di contratto che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario e il gestore.

ARTICOLO 10 CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di priorità, successivamente esplicitate in punteggi, riferite alle seguenti caratteristiche:

- a) Differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- b) Utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) Scelta dell'affidatario che tenga conto di:
 - Esperienza nel settore;
 - Radicamento sul territorio nel bacino d'utenza dell'impianto;
 - Eventuale corrispettivo dovuto o del canone di concessione;
 - Delle tariffe o dei prezzi d'accesso a carico degli utenti o dell'eventuale ribasso su quelli predeterminati dall'ente pubblico proprietario dell'impianto;
 - Numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;
 - Affidabilità economica;
 - Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
 - Qualità della proposta gestionale e compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - Modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
 - Presentazione del progetto dell'attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione o, se richiesto nell'avviso pubblico di selezione, del progetto di realizzazione di lavori di miglioria o di realizzazioni delle opere ulteriori previste;
- d) Valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale dell'eventuale canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.

L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che al contratto regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

ARTICOLO 11 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO

I soggetti partecipanti alla selezione devono dimostrare:

- a) Di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie attività, numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l’attività;
- b) Di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l’Amministrazione comunale, al momento della presentazione dell’istanza;
- c) Di non aver ricevuto diffide da parte dell’amministrazione per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l’Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l’affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

L’accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall’Amministrazione tenendo conto:

- a) Per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b) Per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- c) Per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d) Per l’affidabilità organizzativa, dell’assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare;
- e) Aver svolto, gestito o organizzato, nel bacino d’utenza del Comune di Nibionno, attività sportiva per un periodo minimo di 3 anni al momento della presentazione dell’istanza.

ARTICOLO 12 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, adotterà il contratto di servizio relativo alle modalità di affidamento delle gestioni di impianti sportivi.

L’affidamento avverrà con specifico provvedimento del responsabile del servizio comunale competente.

Il gestore esonera il comune da qualsiasi responsabilità comunque connessa alla gestione del servizio.

ARTICOLO 13 CONTENUTI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il contratto contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

- Durata dell’affidamento;
- Indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
- Oneri a carico del gestore;
- Oneri a carico del Comune;
- In materia di tariffe d’uso temporaneo da parte di soggetti terzi, è obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento;
- Modalità di controllo da parte dell’Ente proprietario;

- Modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte della società Sportiva;
- Penali in caso di inadempienza da definire in fase tecnica tenendo conto delle particolarità dell'impianto;
- Obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T. ed altre da indicare;
- Riserva di accesso gratuito per il Comune;

Può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori quali:

- La realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto del contratto medesimo;
- La realizzazione di investimenti per opere ulteriori o per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

Il Comune di Nibionno può stipulare contratti con i soggetti individuati all'art. 6, per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.

Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orari extra scolastici.

ARTICOLO 14 VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e soggetto gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 15 TUTELA DEI DATI

I dati forniti dai soggetti previsti dal presente regolamento verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nibionno.

La comunicazione dei dati potrà essere fatta unicamente ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell'interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta.

ARTICOLO 16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento viene pubblicato per il periodo previsto dall'art. 39 – punto 2 – del vigente Statuto Comunale ed entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

L'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicizzare, nei modi idonei, il presente Regolamento.